

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1826}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BAMBI, STELLA, ZAMBON, ZUECH, MENEGHETTI, PEL-
LIZZARI, BORTOLANI, CAMPAGNOLI, CAVIGLIASSO PAO-
LA, CARLOTTO, URSO SALVATORE, SAVINO, ANDREONI**

Presentata il 3 novembre 1977

Proroga al 31 dicembre 1978 della riduzione del 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo e per la pesca in acque interne

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 31 dicembre 1977 scadrà la riduzione dal 12 al 6 per cento della aliquota IVA gravante sui prodotti petroliferi destinati a usi agricoli nonché a operazioni di pesca in acque interne, prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262.

Come è noto, la lievitazione dei prezzi, in conseguenza della crisi petrolifera prima e della gravissima crisi che attualmente travaglia l'economia italiana, ha sottoposto l'agricoltura a un crescente appesantimento dei suoi costi di produzione e quin-

di dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari.

In proposito si deve rilevare che opportunamente il Parlamento ha già ritenuto di intervenire nel regime IVA gravante su altri mezzi di produzione in agricoltura, come nel caso dei fertilizzanti, per i quali è prevista l'aliquota dell'1 per cento (decreto-legge 3 luglio 1976, n. 452).

Inoltre di fronte ai notevolissimi aumenti dei prezzi dei prodotti petroliferi, sopportati dagli operatori agricoli soprattutto negli ultimi anni, l'agevolazione della ri-

duzione di aliquota IVA si è limitata, per il 1975, a un importo di soli circa 7 miliardi.

Nella considerazione che permangono aggravate le condizioni che determinarono il Parlamento, in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, a ridurre l'aliquota dell'IVA gravante sui prodotti agricoli agevolati per uso agricolo al 6 per cento fino al 31 dicembre 1974 (ter-

mine poi prorogato al 31 dicembre 1975 con legge 14 agosto 1974, n. 346, ed ancora al 31 dicembre 1976 con legge 10 maggio 1976, n. 262 e al 31 dicembre 1977 con il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31); appare quanto mai opportuno prorogare almeno per un altro anno detta agevolazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è prorogata fino al 31 dicembre 1978.